



# COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

PROVINCIA DI VICENZA

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 67 del 05/11/2018.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

**OGGETTO:** INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO O DEL GPL USATI PER RISCALDAMENTO (ART. 8 COMMA 10 LETTERA C - LEGGE 23/12/1998 N. 448) - AGGIORNAMENTO ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di Novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
CECCHETTO MILENA		AG	PELLIZZARO ROBERTO		AG
MEGGIOLARO CLAUDIO	P		LARIGNO MENSÌ CLARA	P	
SAVEGNAGO ANNA		AG	SCALABRIN MAURIZIO		A
ZUCCON TOMMASO	P		CORTIVO TULLIO		A
MEGGIOLARO MAURIZIO	P		BOMITALI ENRICO		A
RANCAN ENNIO	P		PALMA MAURO		A
NORI IGOR	P		DE ANTONI MATTIA		A
PERUZZI MARCO	P		PERENZONI SONIA		A
MASETTA MIRCO	P				

Presenti: 8 - Assenti: 9

Sono nominati scrutatori: Peruzzi Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE, Costanzo Bonsanto, assiste alla seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Claudio Meggiolaro, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assistono alla seduta i seguenti Assessori: Peripoli Gianluca, Colalto Carlo, Crocco Loris, Trapula Gianfranco

(Entrano i Consiglieri Palma, Perenzoni, Scalabrin, Bomitali, De Antoni, Cortivo).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 recante le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede riduzioni di costo per il gasolio e per i G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) impiegati in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati, espressamente non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise;

VISTO il punto 4) della predetta lettera c), del comma 10, dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 che stabilisce che le predette riduzioni di costo siano applicate, tra l'altro, ai quantitativi di gasolio e di G.P.L. impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni, ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ed esclusi dall'elenco accluso al decreto 9 marzo 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da individuare con delibera di Consiglio dei Comuni interessati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999 n. 361 recante norme per la riduzione del costo del gasolio per il riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto emanato ai sensi dell'art.8, comma 10, lettera c) della legge 448/1998;

ACCERTATO, come da elenco allegato al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e smi, che il Comune di Montecchio Maggiore ricade nella zona climatica E, (fascia climatica ricompresa tra 2100 e 3000 gradi giorno) e che lo stesso presenta un numero di gradi-giorno (GG) pari a 2356;

PRESO ATTO che il Comune di Montecchio Maggiore non è presente nell'elenco accluso al decreto 9 marzo 1999, che individua i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412;

VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000 n. 354, che stabilisce che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al predetto art. 8, comma 10, lettera c) della legge 448 del 1998, così come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per "frazioni dei comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del predetto D.P.R. n. 412 del 1993, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

VISTO l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 268 del 2000, che ha specificato, che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), lo stesso si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, ultimo periodo, della predetta legge 23 dicembre

1998, che stabilisce che le predette delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che detta le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle finanze, conferendo ad esso le competenze del Ministero delle finanze, e il Ministero dello sviluppo economico conferendo ad esso le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la determinazione dell'Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001 che detta le istruzioni per l'estensione della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche;

VISTA la nota n. 178604 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 31 dicembre 2009 che chiarisce come in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del decreto-legge n. 268 del 2000, come "... porzioni edificate .... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

VISTA la nota n. 41017 R.U. del 12 aprile 2010 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, in particolare, prevede che il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme rappresentando, in sostanza, un'unica "frazione", comprendente anche le case sparse, a qualunque altitudine siano collocate, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata";

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal quadro normativo sopra delineato, non è possibile statuire, come criterio atto a individuare le frazioni non metanizzate del Comune, l'identificazione selettiva di singoli immobili o singole particelle catastali, tenuto conto che, in tal modo, si restringerebbe il campo di applicazione del beneficio fiscale oggetto della presente delibera tanto da renderlo soggettivo, andando così in contrasto con la ratio delle disposizioni sopra esaminate;

CONSIDERATO quindi che, dal combinato disposto delle predette disposizioni, per frazioni non metanizzate si devono intendere l'insieme delle aree del territorio comunale:

- esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale individuato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il Codice della strada;
- non prospicienti la rete distributiva del gas naturale e non presentanti punti di riconsegna attivi del gas naturale;
- per le quali, risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale a causa della conformazione morfologica del territorio ovvero della distanza tra il luogo di consumo del medesimo gas naturale e la predetta rete di distribuzione;

VISTA la delimitazione del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, individuata dall'Amministrazione locale sulla base di quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto

legislativo n. 285, del 1992;

VISTA la cartografia approvata con deliberazione di C.C. n. 57 del 29/9/2011 che individua:

- le aree non metanizzate del Comune con evidenziate le frazioni e case sparse non metanizzate;
- la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale comunque esclusa dal beneficio fiscale;
- la rete di distribuzione del gas naturale esistente;

CONSIDERATO che l'Organo Consiliare, dei Comuni ricadenti nell'ambito di ammissibilità delle agevolazioni di che trattasi, è tenuto ad individuare annualmente, qualora siano intervenute modifiche rispetto all'anno precedente, entro il 30 settembre le suindicate porzioni edificate non metanizzate con relativo provvedimento deliberativo;

PRESO ATTO che per l'anno 2012, dopo aver interpellato gli enti gestori, non si è ritenuto di modificare l'elaborato cartografico perchè non sono state apportate modifiche alle reti;

PRESO ATTO che per l'anno 2013, con deliberazione di C.C. n. 49 del 16/10/2013 è stato confermato l'elaborato grafico approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 29/8/2011;

PRESO ATTO che per l'anno 2014, con deliberazione di C.C. n. 60 del 30/9/2014 è stato confermato l'elaborato cartografico approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/8/2011;

PRESO ATTO che per l'anno 2015, con deliberazione di C.C. n. 51 del 19/10/2015 è stato confermato l'elaborato cartografico approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/8/2011;

PRESO ATTO che per l'anno 2016, con deliberazione di C.C. n.49 del 24/10/2016 è stato confermato l'elaborato cartografico approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/8/2011;

PRESO ATTO che per l'anno 2017, con deliberazione di C.C. n. 56 del 26/10/2017 è stato confermato l'elaborato cartografico approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/8/2011;

CHE per l'anno 2018 si è chiesto all'Ente gestore di indicare eventuali modifiche alle reti e lo stesso ha così risposto:

- AP RETI GAS VICENZA SPA, con nota acquisita in data 05.10.18 prot. n. 29496, ha comunicato che tra ottobre 2017 e settembre 2018 sono stati eseguiti lavori di spostamento della rete gas metano. Si tratta di due interventi di spostamento delle tubazioni esistenti, necessari per la realizzazione di opere connesse con la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta: il primo intervento è in viale Milano, in corrispondenza della rotonda di arrivo della SPV ed il secondo intervento è all'incrocio tra via Valbona e la SPV;

COSIDERATO che la modifica di viale Milano non va ad interessare fabbricati e pertanto è ininfluente ai fini del presente provvedimento, mentre la modifica di via Valbona va ad interessare due fabbricati che visto lo stato dei luoghi potrebbero allacciarsi alla rete e pertanto non avranno diritto all'agevolazione;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento della cartografia come sopra descritta, eliminando per i primi due edifici di via Valbona la simbologia di "case sparse", precisando altresì che la nuova cartografia è aggiornata su base cartografica più attuale e contiene altre minime rettifiche alle reti, intervenute nel corso degli anni ed ininfluenti ai fini della presente delibera poiché ricadenti in centro abitato;

RITENUTO a titolo ricognitivo di deliberare in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 12 c. 4 e lettera c) della L. 488/1999;

EVIDENZIATO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, per cui non necessita il parere sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che la Commissione Ambiente e territorio ha esaminato l'argomento nella seduta del 30.10.18;

UDITA la relazione dell'Assessore G. Trapula (esce il Consigliere Zuccon);

PRESO ATTO degli interventi espressi durante la discussione che, appositamente trascritti, vengono conservati agli atti del Comune a corredo della deliberazione adottata e riportati nei lavori d'approvazione del verbale della presente seduta;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in calce;

CONFERMATA dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità della proposta di deliberazione in oggetto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

AI SENSI dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli 12, nessun contrario, un astenuto (Perenzoni) espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

1. di richiamare quanto espresso in narrativa a costituirne parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare per l'anno 2018 l'elaborato cartografico (file: case\_sparse\_10k\_ca\_1998\_2010\_20181018\_web.pdf) aggiornato rispetto a quello approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 29/8/2011 e confermato per gli anni successivi;
3. di inviare, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni richiamate in premessa, copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico ed all'Agenzia delle Dogane di Vicenza;
4. di dichiarare, con successiva votazione resa per alzata di mano, la presente deliberazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 con voti favorevoli 12, nessun contrario, un astenuto (Perenzoni).

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO O DEL GPL USATI PER RISCALDAMENTO (ART. 8 COMMA 10 LETTERA C - LEGGE 23/12/1998 N. 448) - AGGIORNAMENTO ANNO 2018**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio Comunale**

**Claudio Meggiolaro**

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Comunale**

**Costanzo Bonsanto**

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)